



Alla UTILITALIA
Lavoro@utilitalia.it

Alla CISAMBIENTE
direttoregenerale@cisambiente.it
rosetti@formulambiente.it

Alla LEGACOOPSERVIZI
g.varani@legacoopservizi.coop

Alla FISE ASSOAMBIENTE
g.cipullo@fise.org

Alla FP CGIL
cenciotti@fpcgil.it

Alla FIT CISL
Angelo.curcio@cisl.it

Alla UILTRASPORTI UIL
paolomodi@uiltrasporti.it

Alla FIADEL
Verzicco.luigi@icloud.com
v.dalbero@fiadelcampania.it

Oggetto: osservazioni costituzione Fondo di solidarietà bilaterale per il settore dei servizi ambientali ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

In riferimento all'accordo del 22 novembre 2017, pervenuto con nota prot. 2295/2017/Utilitalia in data 7 dicembre 2017, per la costituzione del Fondo indicato in oggetto si rappresenta quanto segue.

Si ravvisa la necessità che la sottoscrizione dell'accordo da parte di Legacoopservizi non sia assoggettata a riserva, questo al fine di poter accertare che al momento della stipula dell'accordo sussista il requisito indicato nell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre

2015, ovvero che esso sia stipulato tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Quanto all'ambito di applicazione del Fondo indicato in oggetto, si rileva che, come già precisato nella nota prot. 14274 del 10 ottobre 2017 di questa Direzione Generale, non può essere riservato ai datori di lavoro che applicano uno specifico CCNL, e che, in base a quanto disposto dall'articolo 26, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, il riferimento è al settore di attività, identificato in base all'inquadramento assegnato dall'INPS in ragione della tipologia di attività svolta dal datore di lavoro interessato.

Relativamente al finanziamento del Fondo, l'articolo 9, comma 4, dell'accordo fa riferimento ad un contributo straordinario mensile non quantificato esplicitamente, rinviando tale definizione ad una successiva intesa tra le parti. Al fine di consentire la puntuale verifica di sostenibilità finanziaria del Fondo da parte dell'INPS, occorre la preliminare determinazione di tale contributo per il finanziamento della prestazione interessata di cui all'articolo 6, comma 2, dell'accordo.

Infine si precisa che, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo, i datori di lavoro rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti, con riferimento ai datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Si resta in attesa delle integrazioni richieste al fine di poter procedere con la predisposizione del decreto interministeriale di istituzione del Fondo.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

MG

VDM/RC

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Menziani

(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.